



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.111/2015 DEL 03/11/2015

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma 1 lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 - Sentenza esecutiva del Tribunale di Bari n. 331/13.



Relazione allo Schema di Disegno di Legge intitolato "Modifiche all'art. 24 della L.R. n. 4 del 7 marzo 2003".

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 integrato e modificato dal g.lgs. 10 agosto 2014 n.126 ha introdotto con l'art 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art.73 che:

1. *"Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o , comunque, dipendenti dalla Regione, purchè il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b),
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità,
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
2. *Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
3. *Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, della aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990 n.398, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
4. *Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."*



Alla luce della novella normativa occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett.a), art. cit. la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza esecutiva del Tribunale di Bari n. 331/13 e successiva ordinanza di assegnazione somme del 4/5/2015.

Ai sensi del comma 4 dell'art.73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante sentenze esecutive ed eventuali successivi atti di precetto si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

1. con determina n.107 del 10/05/2001 veniva comunicata la decadenza dal contributo di edilizia residenziale pubblica dell'alloggio assegnato al socio sig. Pinto Onofrio in quanto titolare di un reddito superiore a quello massimo stabilito dalla normativa vigente;
2. con nota prot. 4194 del 13/11/2002 questo Servizio ha sollecitato il pagamento della somma dovuta e nello stesso tempo ha chiesto al Contenzioso di attivare la procedura per il recupero forzoso, in caso di mancato pagamento;
3. in data 15/03/2004 veniva notificata al ricorrente Ordinanza ingiunzione emessa dal Contenzioso regionale;
4. in data 06/09/2007 il Settore Contenzioso ha trasmesso all'Avvocatura regionale il ricorso in opposizione, proposto dal sig. Pinto Onofrio, avverso l'ordinanza di ingiunzione;
5. con Sentenza del Tribunale di Bari - terza sezione civile n. 331/2013 è stata annullata l'Ordinanza di ingiunzione del Contenzioso e, contestualmente, ha condannato la Regione a rimborsare al sig. Pinto le spese di lite;
6. questo Servizio è venuto a conoscenza degli atti di precetto del 14/11/2013 e 6/3/201 e successivo pignoramento presso terzi del 11/4/2015 in data 28/09/2015 a seguito della richiesta del Servizio Ragioneria della regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita emessi dal Tesoriere.



Al finanziamento della suddetta spesa si provvede mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap.1317 del bilancio regionale "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali"

L'Assessore

Arch. Anna Maria CURCURUTO



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a)

del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118

Sentenza esecutiva del Tribunale di Bari n. 331/13

ART. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a)

del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118)

“ Il debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Bari n. 331/13 , dell'importo di € **2.426,76**, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art.73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118, come modificato dal d.lgs 10 agosto 2014 n.126 “

ART.2

(Norma finanziaria)

“ Al finanziamento del debito fuori bilancio si provvede con imputazione al capitolo 1317 (Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali) per € 2.426,76 che presenta la dovuta disponibilità.

